

	<b>ALL 5 PTPCT INFORMATIVA ANTICORRUZIONE – FORNITORI</b> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	rev 0 DATA:17/07/202
		Pagina 1 di 3

## **A TUTTI I FORNITORI, APPALTATORI, CONSULENTI**

### **1.PREMESSA**

1.1 Ai sensi della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA") elaborato a livello nazionale ed internazionale, al fine di assicurare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e degli Enti privati e nelle Fondazioni in controllo o a partecipazione pubblica. Il PNA prevede che ogni soggetto sopra indicato adotti, tra gli altri adempimenti, una serie di misure obbligatorie che devono essere recepite e caratterizzate dagli stessi ai diversi contesti attraverso la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

1.2 ASM CODOGNO S.R.L. di seguito chiamata anche Società o ASM CODOGNO, in quanto ente di diritto pubblico ha predisposto, aggiornato ed approvato, in ottemperanza alla L.190/2012 un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che definisce le misure attuate dalla Società al fine di prevenire il rischio legato ai reati di corruzione in stretta correlazione con i documenti di attuazione del D.Lgs. n.231/2001, fermo quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione (PNA).

Il Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza approvato prevede l'obbligo per tutti i fornitori, appaltatori, consulenti o collaboratori di prendere visione e sottoscrivere le disposizioni sotto elencate. Quanto di seguito disposto costituisce parte integrante dei contratti stipulati tra le parti.

### **2.OBBLIGO VISIONE E DI ADESIONE AL CODICE ETICO DI ASM CODOGNO**

2.1 ASM CODOGNO ha adottato il proprio Codice Etico, di seguito anche denominato "Codice", che si propone di confermare e fissare in un documento unitario i principi di diligenza, correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei comportamenti che devono animare chi opera all'interno della Società. Ciò anche al fine di assicurare la qualità dei servizi in adempimento al disposto del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e al PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA della Società. Il Codice Etico è visionabile da tutti attraverso il sito web istituzionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - cartella: DISPOSIZIONI GENERALI - sottocartella: ATTI GENERALI.

2.2 Il "Codice" recepisce le disposizioni previste sia dal Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, sia le misure obbligatorie ed ulteriori di condotta previste nel **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, anch'esso consultabile sul sito web della Società nella sezione del sito web istituzionale: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - cartella: ALTRI CONTENUTI - sottocartella: CORRUZIONE.

2.3 Per tutti i fornitori, appaltatori, consulenti e collaboratori operanti in ASM CODOGNO (da ora anche denominati TERZI) è fatto obbligo di sottostare a tutte le disposizioni del Codice, con particolare riferimento al cosiddetto rapporto con i terzi, sottoscrivendo il presente documento, dichiarando di averlo visionato e di averne inteso i contenuti.

	<b>ALL 5 PTPCT INFORMATIVA ANTICORRUZIONE – FORNITORI</b> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	rev 0 DATA:17/07/202
		Pagina 2 di 3

2.4 Secondo quanto previsto nel Codice stesso il fornitore, appaltatore, consulente e collaboratore di ASM CODOGNO potrà segnalare al Responsabile Prevenzione Corruzione e all'Organismo di Vigilanza eventuali richieste di chiarimento o possibili inosservanze al Codice. A tutte le richieste verrà data una tempestiva risposta senza che vi sia, per chi ha effettuato la segnalazione, alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione. La procedura "SEGNALAZIONE ILLECITO: WISTLEBLOWER" da seguire, anche al fine di garantire l'anonimato del segnalante, è richiamata nella sezione del sito web istituzionale: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - cartella: ALTRI CONTENUTI - sottocartella: CORRUZIONE.

### **3.SUSSISTENZA VIZIO DI CONFLITTUALITÀ**

3.1 Secondo quanto previsto nel Codice Etico e dal quadro normativo il personale di ASM CODOGNO si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di eventuali altri enti, comitati, società o stabilimenti, associazioni anche non riconosciute, di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

3.2 Nel caso in cui il fornitore, appaltatore, consulente o collaboratore si trovi in condizione di anche solo potenziale vizio di conflittualità, di cui al punto 3.1, con personale della Società con cui si è venuto a contrarre è fatto obbligo agli stessi di informare sempre tempestivamente il Responsabile Prevenzione Corruzione ed i membri dell'Organismo di Vigilanza. La segnalazione dovrà prevedere l'indicazione dettagliata del caso specifico di anche potenziale conflittualità, gli elementi oggettivi per poter approfondire la verifica, l'eventuale periodo se circoscritto nel tempo in cui si è riscontrato il vizio di conflittualità, i soggetti o le persone coinvolte in posizione di conflittualità. Il Responsabile Prevenzione Corruzione ed i membri dell'Organismo di Vigilanza avvieranno una attività di verifica a seconda della pertinenza (rammentando che l'OdV si riferisce solo ai reati presupposto che possono prevedere la responsabilità amministrativa dell'Ente) per ravvisare la sussistenza della segnalazione e nel caso si riferiranno ai referenti responsabili per trovare soluzioni di mitigazione del vizio di conflittualità.

3.3. Chiunque venisse a conoscenza di situazioni anche potenziali di vizio di conflittualità è tenuto a segnalarlo. La procedura "**SEGNALAZIONE ILLECITO: WISTLEBLOWER**" da seguire, anche al fine di garantire l'anonimato del segnalante, è richiamata nella sezione del sito web istituzionale "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - cartella: ALTRI CONTENUTI - sottocartella: CORRUZIONE.

### **4.LIMITAZIONE LIBERTÀ NEGOZIALE**

4.1 L'art.53, c.16ter, D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L.190/2012, sancisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2<sup>1</sup>, non possono svolgere, nei tre

<sup>1</sup> 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e



anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

4.2 Il rischio che la norma intende scongiurare è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno della Società per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

4.3 Stante la natura prettamente pubblica della Società la stessa ha inteso estendere tale requisito anche ai propri dipendenti ma con la sola limitazione ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ASM CODOGNO nel contrarre con fornitore o appaltatore.

4.4 Alla luce delle premesse suindicate ai Terzi è fatto divieto di instaurare alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo titolari o responsabili dei provvedimenti, contratti o accordi di cui sono stati beneficiari per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego del personale suindicato con la Società.

4.5 Ai sensi dell'art. I, c.43, L.190/2012, tali sanzioni non si applicano ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della L.190/2012 (28 novembre 2012).

Ragione SOCIALE:	
P.IVA:	
Incarico affidato in ASM Codogno :	
Nome e cognome del sottoscrittore:	
Ruolo:	
Data:	
Firma per sottoscrizione:	

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.